



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. DEL GESTORE AEROPORTUALE

**GES.A.P. S.p.A.**  
Resp. Direzione Logistica  
Avv. Vincenzo Petrigli

**GES.A.P. – SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO S.P.A.**

AEROSTAZIONE "FALCONE BORSELLINO"

90045 – CINISI – Loc. PUNTA RAISI (PALERMO)

CCIAA n. 128783 REG.IMPR. 25690

Cod.Fisc./P.IVA 03244190827

Tel. 091/7020111 – fax 091/7020394

[www.gesap.it](http://www.gesap.it) – pec: [gesap@pec.it](mailto:gesap@pec.it)

INDICE

---

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
ART.2 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI	5
Art. 3 - DANNI ESCLUSI	5
Art. 4 - RISCHI DI GUERRA ED ASSIMILATI	6
Art. 5- LIMITAZIONI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A SEGUITO DI EMBARGO O SANZIONI	6
Art. 6- RISCHI ATOMICI	7
Art.7- DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO	7
Art. 8 - DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO	7
Art. 9- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE	7
Art. 10- AGGRAVAMENTO- DIMINUZIONE DEL RISCHIO	7
Art. 11- VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO	8
Art. 12- ALTRE ASSICURAZIONI	8
Art. 13 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	8
Art. 14 -INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	8
Art. 15 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA	9
Art. 16- RECESSO DAL CONTRATIO IN CASO DI SINISTRO	9
Art. 17 - IMPOSTE E TASSE	9
Art. 18 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE- FORO COMPETENTE	9
Art. 19 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	10
Art. 20 – CLAUSOLA BROKER	10
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	11
ART. 1 -ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO- RISCHI COPERTI	12
ART. 2 –INCLUSIONI	14
ART. 3 - RC SANITARIA	16
ART. 4 - INCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E ASSIMILATI	16
Art. 5 – ESCLUSIONE DEI RISCHI NUCLEARI	17
Art. 6 – ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ASBESTO	17
Art. 7 – ESCLUSIONE DEI DANNI DA RUMORE E INQUINAMENTO	17

Art. 8 ESCLUSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI	17
Art. 9 - SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE	18
ART. 10 – MASSIMALI	18
ART. 11 – FRANCHIGIE	18
ART. 12 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE	18

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
2. **Aeroporto:** l'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di Aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli Aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali.
3. **Appaltatore:** il soggetto che in forza di un contratto di appalto assume il compimento di un servizio/ opera
4. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
5. **Assicurazione:** l'obbligo indennitario assunto dalla Società, nonché il contratto che lo sostanzia (Polizza).
6. **Assistenza aeroportuale:** l'attività di assistenza a terra (cd. attività di *handling*) prestata dall'operatore di *handling* in un Aeroporto a un utente, ai sensi della normativa vigente.
7. **Avvenimento:** un Sinistro o una serie di Sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione, riconducibile a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate.
8. **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.
9. **Cose:** gli oggetti materiali (inclusi locali ed edifici) diversi dagli Aeromobili, e gli animali.
10. **Fatturato:** l'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ai servizi aeroportuali descritti nelle Condizioni Particolari o il valore dell'Appalto.
11. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
12. **Gestore aeroportuale:** il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell'Aeroporto.
13. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
14. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione.
15. **Polizza:** il contratto di Assicurazione.
16. **Premio:** la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione.

17. Prodotto: qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi, opere e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato.

18. R.C. Prodotti: la responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione a danni per morte e lesioni personali e perdita, distruzione o danneggiamento di Cose e/o Aeromobili derivanti da difetto del Prodotto verificatisi dopo la sua consegna/riconsegna a terzi o dopo il suo completamento purché nella disponibilità del terzo.

19. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

20. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

21. Società: l'Impresa assicuratrice.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta nelle Condizioni Particolari per:

morte e lesioni personali:

perdita, distruzione o danneggiamento di Cose e/o Aeromobili.

### ART.2 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
- e) tutti coloro i quali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l'Assicurazione.

### Art. 3 - DANNI ESCLUSI

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato
- b) da persone, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- c) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni a meno che non si tratti di ordinaria manutenzione effettuata dall'Assicurato o suoi dipendenti;
- d) da impiego di Aeromobili, di navi o di galleggianti da parte dell'Assicurato o suoi preposti;

- e) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all'Assicurazione obbligatoria ;
- f) da impiego di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
- g) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
- h) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
- i) da malfunzionamento di sistemi informatici;
- j) dalla detenzione e/o dall'impiego di armi e/o esplosivi;
- k) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- l) a cose derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- m) derivanti dall'effettuazione dei servizi di assistenza a terra di aeromobili, passeggeri, bagagli (attività di handling) di cui all'allegato A del Decreto Legislativo n.18 del 13 gennaio 1999.

#### Art. 4 - RISCHI DI GUERRA ED ASSIMILATI

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi (inclusi quelli dell'Assicurato e dei suoi dipendenti e preposti);
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facton») o da altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'Aeromobile o sull'equipaggio dell'Aeromobile (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);
- g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

#### Art. 5- LIMITAZIONI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A SEGUITO DI EMBARGO O SANZIONI

In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui alla Clausola in lingua inglese AVN 111 (allegato n. 1).

#### Art. 6- RISCHI ATOMICI

La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

#### Art. 7- DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di Aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.

#### Art. 8- DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
- 2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'Assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

#### Art. 9- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

In deroga agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., la mancata o inesatta comunicazione da parte dell'Azienda contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che l'assicurato non abbia agito con dolo.

#### Art. 10- AGGRAVAMENTO- DIMINUZIONE DEL RISCHIO



